

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

Si comunica che ai sensi dell'art. 83, comma 20 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono "sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione" civile e commerciale disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Al riguardo si allega un estratto del richiamato Decreto-Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020."